REGOLAMENTO (CEE) N. 1502/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1985/1986

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 20 quinquies, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando che, nel fissare il prezzo indicativo alla produzione per d'olio d'oliva, si deve tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha fra l'altro lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il suddetto prezzo indicativo deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che, per garantire al produttore un equo reddito, è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo su una parte soltanto della produzione;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento sono fissati per una qualità tipo determinata; che sussistono i motivi che avevano indotto ad assumere come qualità tipo la qualità valida per la campagna di commercializzazione 1981/1982; che è pertanto opportuno mantenere immutata tale qualità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'aiuto alla produzione assegnato ai produttori può essere destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola; che siffatte azioni sono necessarie in talune regioni produttrici italiane, greche e francesi, specialmente sul piano fitosanitario; che è pertanto opportuno destinare al finanziamento di dette azioni una parte di tale aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare la percentuale dell'aiuto alla produzione da trattenere per le organizzazioni riconosciute dei produttori d'olio d'oliva e le loro unioni per contribuire alla copertura delle spese derivanti dalle attività svolte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 20 quater dello stesso regolamento; che, tenuto conto delle spese prevedibili per la campagna 1985/1986, è opportuno fissare detta percentuale ad un livello tale da coprire le spese medesime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo di intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

a) prezzo indicativo alla produzione: 322,56 ECU per 100 kg;

b) aiuto alla produzione: 70,95 ECU per 100 kg;

c) prezzo d'intervento: 227,62 ECU per 100 kg.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine semifino il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3,3 grammi per 100 grammi di prodotto.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il 2 % dell'aiuto alla produzione corrisposto agli olivicoltori in Italia, in Grecia e in Francia è destinato al finanziamento di azioni specifiche, il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva in questi paesi.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.
(3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 14.
(4) GU n. C 67 del 15. 4. 1985.

Articolo 4

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986 la percentuale dell 'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori d'olio d'oliva o le loro unioni, riconosciute in applicazione di detto regolamento, è fissata al 2,1 %.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE